

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il controllo di competenza.

Roma, 18 aprile 1995

Il Ministro: TREU

Regione	Finanziamento in lire/milioni	Beneficiari
Piemonte	7.409	2.915
Valle d'Aosta	234	92
Lombardia	2.605	1.025
Liguria	1.790	704
Trentino	8	3
Veneto	2.204	867
Friuli	963	379
Emilia-Romagna	709	279
Toscana	5.099	2.006
Umbria	2.262	890
Marche	3.495	1.375
Lazio	14.455	5.687
Abruzzo	3.853	1.516
Molise	646	254
Campania	45.476	17.891
Puglia	25.751	10.131
Basilicata	1.952	768
Calabria	2.722	1.071
Sicilia	4.850	1.908
Sardegna	10.917	4.295
ITALIA	137.400	54.056

95A3235

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Ragusano».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955, n. 1269, con il quale è stata riconosciuta la denominazione tipica del formaggio «Ragusano»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la domanda e la relativa documentazione presentata dalla Federazione siciliana cooperative agricole ed agroalimentari tendente ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Ragusano»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994;

Considerato che tale formaggio, già riconosciuto a denominazione tipica, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1955, è un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Ragusano» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Ragusano» comprende l'intero territorio dei comuni di: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, S. Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa e dei comuni di Noto, Palazzolo Acreide e Rosolini, in provincia di Siracusa.

Art. 3.

1. Il formaggio «Ragusano» è prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, crudo, proveniente da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai dell'altopiano Ibleo, eventualmente affienati;

b) il latte di una o più mungiture deve essere coagulato alla temperatura di 34 °C, con oscillazione in più o in meno non superiore ai 3 °C, sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio in pasta di agnello o di capretto, sciolto in una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La quantità di soluzione impiegata deve essere tale da comportare un tempo di presa e di indurimento da 60 a 80 minuti. La rottura della cagliata avviene quando i granuli, inizialmente delle dimensioni paragonabili a quelle delle lenticchie, a seguito dell'aggiunta di acqua (8 litri per ettolitro di latte) alla temperatura di 80 °C, più o meno 5 °C, assumono dimensioni medie di un chicco di riso. La massa caseosa, ottenuta per sedimentazione e separata dal siero, viene sottoposta a pressatura per favorirne la spurgatura. La pasta, trattata con il liquido risultante dalla lavorazione della ricotta o con acqua a temperatura di circa 80 °C, coperta con un telo allo scopo di evitare bruschi abbassamenti della temperatura, viene lasciata riposare per circa 85 minuti. La fase della asciugatura va condotta lasciando la pasta su degli appositi supporti per un tempo di circa 20 ore. La pasta viene tagliata a fette e, ricoperta con acqua alla temperatura di circa 80 °C, per un tempo di circa 8 minuti, viene quindi lavorata con molta cura, fino ad ottenere una forma sferica con la superficie esterna esente da smagliature e saldata ad un polo. La pasta va successivamente modellata al fine di assumere la caratteristica forma parallelepipedica a sezione quadrata. La salatura, effettuata in salamoia, viene protratta per un tempo variabile in ragione delle dimensioni delle forme e tale da non comportare un contenuto di cloruro di sodio sulla sostanza secca superiore al 6%. La stagionatura avviene in locali ventilati con temperatura ambiente di 14-16 °C, legando le forme a coppia con sottili funi e ponendole a cavallo di appositi sostegni e, comunque, in modo tale da garantire una perfetta aerazione dell'intera superficie della forma. È prevista la cappatura con olio di oliva per i formaggi destinati ad una prolungata stagionatura. Il prodotto può essere affumicato solo con procedimenti naturali e tradizionali: in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura «affumicata»;

d) forma: parallelepipedica, a sezione quadrata, con angoli smussati. È possibile riscontrare sulla superficie delle leggere insenature dovute al passaggio delle funi di sostegno utilizzate nel processo di stagionatura;

e) dimensioni: lati della sezione quadrata da 15 a 18 centimetri; lunghezza del parallelepipedo da 43 a 53 centimetri;

f) peso variabile da 10 kg a 16 kg in relazione alle dimensioni della forma;

g) aspetto esterno: crosta liscia, sottile, compatta; di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone con il protrarsi della stagionatura per i formaggi da grattugia. Lo spessore massimo è di 4 millimetri. Può essere cappata con olio di oliva;

h) pasta: struttura compatta, con eventuali fessurazioni che si riscontrano con il protrarsi della stagionatura, talvolta unite a scarse occhiature; al taglio il colore si presenta bianco tendente al giallo paglierino, più o meno intenso;

i) sapore: decisamente gradevole, dolce, delicato, poco piccante nei primi mesi di stagionatura nei formaggi da tavola; tendente al piccante ed al saporito, a stagionatura avanzata nei formaggi da grattugia. Il formaggio presenta un aroma gradevole, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 40% per i formaggi destinati al consumo da tavola; non inferiore al 38% per i formaggi con stagionatura superiore ai 6 mesi;

m) umidità massima: 40%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Ragusano» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Art. 5.

1. È sostituito il decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 30 ottobre 1955, limitatamente alle disposizioni relative al formaggio a denominazione tipica «Ragusano», con le previsioni di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1995

Il Ministro: LUCETTI

ALLEGATO A



95A3234

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 giugno 1995

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGE 5 giugno 1995, n. 221.

Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato.

Pag. 4

Ministero delle finanze

LEGGE 7 giugno 1995, n. 222.

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar. Pag. 4

DECRETO 12 maggio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di «Taormina arte» e della «Centomiglia del Garda» - manifestazione 1995 Pag. 6

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 1994.

Attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni della Società di gestioni e partecipazioni industriali GEPI. Pag. 5

DECRETO 18 aprile 1995.

Ripartizione a livello regionale del finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di lavori socialmente utili Pag. 7

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

DECRETO 2 maggio 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
«Ragusano» Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 27 aprile 1995.

Finanziamento dei progetti del programma nazionale straordi-
nario di investimenti in sanità Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in
Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con delibera-
zione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per
la realizzazione e la sistemazione di acquedotti rurali completi di
opere accessorie da parte del comune stesso. (Deliberazione
n. V/66036) Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa di car-
telli indicatori da parte del comune stesso. (Deliberazione
n. V/66037) Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano
dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la
realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo interrato in
località «La Masun» e «Le Masne» da parte dell'ENEL.
(Deliberazione n. V/66044) Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Viggiù dall'ambito
territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
della sostituzione di un traliccio per ripetitori televisivi da parte
della Elettronica Valceresio. (Deliberazione n. V/66047).
Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione
di un fabbricato rurale da parte del sig. Pedrini Renzo.
(Deliberazione n. V/66048) Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito
territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
un parcheggio pubblico da parte del comune stesso. (Deliberazio-
ne n. V/66049) Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano
dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di
sistemazione e manutenzione straordinaria delle opere di presa
acquedotto, da parte del comune stesso. (Deliberazione
n. V/66853) Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di
un acquedotto, di un bacino e di un pozzetto da parte del comune
stesso. (Deliberazione n. V/66857) Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di gabbionate da parte del comune stesso. (Deliberazione
n. V/66859) Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione
di un serbatoio per antincendio da parte del comune stesso.
(Deliberazione n. V/66860) Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito
territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di
parcheggi in via Pedrana ed interventi di arredo urbano in via
Piceir da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/66864).
Pag. 22